

STATUTO

LUCI-Aps

(in forma estesa Luoghi Comuni a Impatto Sociale -Aps)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione "LUCI-Aps (in forma estesa Luoghi Comuni a Impatto Sociale -Aps)", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata indeterminata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di sviluppo economico.

L'obiettivo principale è la lotta alle povertà e alle disuguaglianze, promuovendo e sperimentando approcci innovativi in ambito sociale ed economico, che superino la logica assistenzialista in ambito sociale e la logica del profitto rapace in ambito economico.

L'associazione, nello specifico, si ispira alle pratiche diffuse a livello internazionale con il nome di "Social Impact Innovation" e di "Social Investing", perseguendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo scopo di:

- promuovere progetti caratterizzati da un significativo impatto sociale e occupazionale, in grado di incidere a monte di povertà e disuguaglianze, contribuendo, ove possibile, a rimuoverne, le cause;
- privilegiare le iniziative basate sulla rigenerazione di beni pubblici in disuso, oltre che di beni confiscati alla mafia, da restituire ai cittadini per far rivivere quartieri e borghi, periferie e centri storici;
- coadiuvare la convergenza, ove possibile, delle suddette attività con quelle ispirate all'economia circolare;
- diffondere la cultura dell'innovazione a impatto sociale, partendo dalle comunità locali e supportando le iniziative che meglio si prestano alla modellizzazione e alla replicabilità su scala nazionale;
- attivare percorsi partecipativi, in particolare nelle politiche pubbliche;
- offrire competenze di capacity building, anche verso altri enti del terzo settore;
- favorire processi per l'inclusione e la coesione sociale.

L'associazione intende altresì:

- contribuire allo studio e alla sperimentazione di strumenti di investimento a impatto sociale, nonché di forme specifiche di partenariato pubblico privato;
- costruire la fiducia dei cittadini verso gli investimenti sociali;
- sperimentare, consolidare e diffondere pratiche di valutazione dell'impatto sociale;
- alimentare il confronto e lo scambio di esperienze a livello internazionale.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione intende svolgere le attività previste dal decreto legislativo n.117 del 3/7/2017 all'art.5, in particolare ai commi: i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale); z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; d) (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa); w) (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici).

Nella realizzazione dei suoi scopi l'associazione s'impegna a osservare il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, come pure la redazione e pubblicazione di blog e siti web, oltre a:

- tenere corsi di formazione, summer school, seminari;
- organizzare eventi, convegni e ogni iniziativa culturale, editoriale e digitale utile agli scopi sociali;
- ricevere in comodato e gestire beni immobili, pubblici o privati, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge;
- stipulare accordi, convenzioni, partnership;
- collaborare con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini.
- creare occasioni di incontro con le comunità locali, associative e non.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, svolte in favore dei propri associati e di terzi, l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito degli associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati. In caso di necessità, ha facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente. E' riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, preventivamente autorizzate congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione ha carattere nazionale e può prevedere un'articolazione territoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione, anche on-line, le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, che li sottoscrivano, versino una quota annuale e partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, anche via e-mail o per posta ordinaria, una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre che di condividere le finalità dell'associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati si distinguono in:

- associati promotori,
- associati ordinari,
- associati ad honorem.

[Handwritten signatures and initials]

Gli associati promotori sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo, nonché quelli che, su indicazione del Presidente, in considerazione di meriti eccezionali acquisiti nel percorso formativo dell'associazione medesima, verranno deliberati come tali dal Consiglio Direttivo entro due anni dalla data di costituzione dell'associazione.

Gli associati ordinari sono le persone fisiche e le persone giuridiche che chiedono di iscriversi all'associazione.

Gli associati ad honorem sono le persone fisiche che si sono distinte per capacità e merito negli ambiti dello scopo sociale dell'associazione o che l'hanno sostenuta in varia modo. A differenza degli associati promotori e degli associati ordinari, gli associati ad honorem non hanno diritto di voto in assemblea degli associati, per la quale svolgono una funzione di consulenza e supporto scientifico sulle attività associative.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l'obbligo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato e recesso)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione

esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente e il Vicepresidente.

ART. 7

(Assemblea)

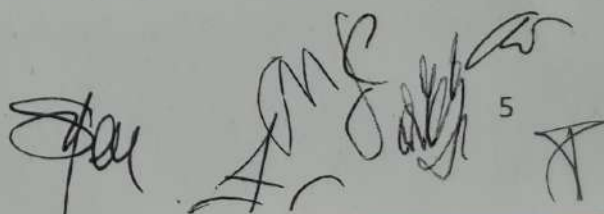
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un (1) associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere spedita mediante e-mail o per posta ordinaria almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

 5

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

ria delle Ent.
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e sette (7), nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni e sono rieleggibili per due (2) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: un terzo dagli associati ordinari e due terzi dagli associati promotori.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità del voto prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Comitato di Esperti

L'Associazione può decidere di dotarsi di un Comitato di Esperti, composto da persone, associate e non, che si siano distinte per capacità e meriti negli ambiti propri dello scopo sociale dell'Associazione o che l'abbiano sostenuta in vario modo.

L'attività del Comitato sarà normato da un apposito regolamento.

Art. 11 – Incarichi operativi

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare gruppi di lavoro ovvero strutture di supporto alla propria attività, nonché conferire incarichi operativi quali: Segretario Generale, Tesoriere, Coordinatore di comitati territoriali, Responsabile della comunicazione, Coordinatori macro-aree territoriali.

Il Segretario Generale verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive necessarie per l'amministrazione dell'Associazione. Cura, inoltre, la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali dell'Assemblea degli Associati e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, redige i bilanci e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

[Handwritten signatures and initials]

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GROSSETO
Copia conforme al suo originale depositato presso questo
Ufficio e registrato il 29.06.2024
N° 1866 Data tatti € 200,00
e si rilascia al Sig. ANIERO CROVANA
(VICEPRESIDENTE ASSOCIAZIONE)



ATTO COSTITUTIVO

"LUCI-Aps

(in forma estesa Luoghi Comuni a Impatto Sociale -Aps)",



In data 31.01.18, in Grosseto, in via Vittorio Alfieri 11, si sono riunite le seguenti persone:

- Enzo Capitani, nato a Monte Argentario (Gr) il 02/08/1953, residente a Grosseto, cittadino italiano, codice fiscale CPTNZE53M02F437R;
- Paola Caporossi, nata a Pitigliano (Gr) il 21/10/1963, residente a Grosseto, cittadina italiana, codice fiscale CPRPLA63R61G716O;
- Francesco Maria Cardarelli, nato a Grosseto il 26/10/2000, residente a Grosseto, cittadino italiano codice fiscale CRDFNC00R26E202S;
- Giovanna Ciniero, nata a Torino il 28/01/1971, residente a Grosseto, cittadina italiana, codice fiscale CNRGNN71A68L219R;
- Stefano D'Errico, nato a Piombino (Li) il 12/1/1969, residente a Grosseto, cittadino italiano, codice fiscale DRRSFN69A12G687X;
- Caterina Mangia, nata a Grosseto il 9/2/1983, residente a Roma, 00136, Roma, cittadino italiano codice fiscale MNGCRN83B49E202A;
- Giovanni Vetrutto, nato a Teramo il 12/2/1966, residente a Roma, cittadino italiano codice fiscale ; VTRGNN 66B12L103R

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, Enzo Capitani, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione Giovanna Ciniero, quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "J.L.", "AN", and a large signature on the right.

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "LUCI -Aps (in forma estesa Luoghi Comuni a Impatto Sociale-Aps), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata sino al 31/12/2023 o, comunque, sino al compimento dello scopo sociale.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di sviluppo economico.

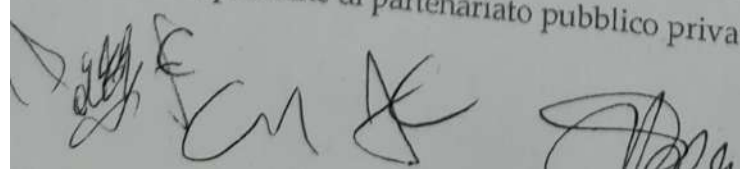
L'obiettivo principale è la lotta alle povertà e alle disuguaglianze, promuovendo e sperimentando approcci innovativi in ambito sociale ed economico, che superino la logica assistenzialista in ambito sociale e la logica del profitto rapace in ambito economico.

L'associazione, nello specifico, si ispira alle pratiche diffuse a livello internazionale con il nome di "Social Impact Innovation" e di "Social Investing", perseguendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo scopo di:

- promuovere progetti caratterizzati da un significativo impatto sociale e occupazionale, in grado di incidere a monte di povertà e disuguaglianze, contribuendo, ove possibile, a rimuoverne, le cause;
- privilegiare le iniziative basate sulla rigenerazione di beni pubblici in disuso, oltre che di beni confiscati alla mafia, da restituire ai cittadini per far rivivere quartieri e borghi, periferie e centri storici;
- coadiuvare la convergenza, ove possibile, delle suddette attività con quelle ispirate all'economia circolare;
- diffondere la cultura dell'innovazione a impatto sociale, partendo dalle comunità locali e supportando le iniziative che meglio si prestano alla modellizzazione e alla replicabilità su scala nazionale;
- attivare percorsi partecipativi, in particolare nelle politiche pubbliche;
- offrire competenze di capacity building, anche verso altri enti del terzo settore;
- favorire processi per l'inclusione e la coesione sociale.

L'associazione intende altresì:

- contribuire allo studio e alla sperimentazione di strumenti di investimento a impatto sociale, nonché di forme specifiche di partenariato pubblico privato;



- costruire la fiducia dei cittadini verso gli investimenti sociali;
- sperimentare, consolidare e diffondere pratiche di valutazione dell'impatto sociale;
- alimentare il confronto e lo scambio di esperienze a livello internazionale.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione intende svolgere le attività previste dal decreto legislativo n.117 del 3/7/2017 all'art.5, in particolare ai commi: i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale); z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; d) (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa); w) (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici).

Nella realizzazione dei suoi scopi l'associazione s'impegna a osservare il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, come pure la redazione e pubblicazione di blog e siti web, oltre a:

- tenere corsi di formazione, summer school, seminari;
- organizzare eventi, convegni e ogni iniziativa culturale, editoriale e digitale utile agli scopi sociali;
- ricevere in comodato e gestire beni immobili, pubblici o privati, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge;
- stipulare accordi, convenzioni, partnership;
- collaborare con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini.
- creare occasioni di incontro con le comunità locali, associative e non.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, svolte in favore dei propri associati e di terzi, l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito degli associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati. In caso di necessità, ha facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente. E' riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, preventivamente autorizzate congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Enzo Capitani

Vice-presidente:

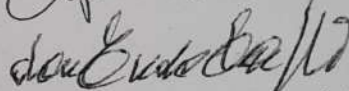
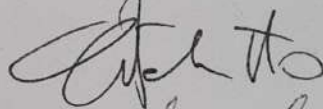
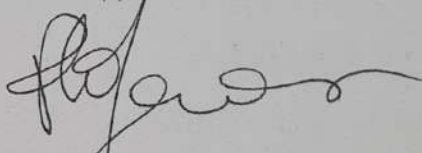
Consigliere:

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Grosseto, 31.01.2018

Letto, approvato e sottoscritto



Roberto

Roberto

